

*Tribunale di Modena, 25 agosto 2008*

In materia di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto e/o il "contatto" e allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova dell'assenza di colpa, cioè che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile, con la precisazione che, pur gravando sull'attore l'onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della proposta azione risarcitoria, tale onere non si spinge fino alla necessità della enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto agli esperti del settore; pertanto, a fronte dell'allegazione attorea dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento, a carico del sanitario o dell'ente resta sempre l'onere probatorio relativo sia al grado di difficoltà della prestazione, sia all'inesistenza di colpa o del nesso causale, al fine di dimostrare che l'inadempimento non vi è stato o che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante, secondo quanto precisato da Cass., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 577.